

Rg 7743/2014

Il giudice a scioglimento della riserva che precede, rileva che all'esito della comparizione delle parti non sono stati acquisiti elementi atti a modificare la valutazione già espressa circa la sussistenza di seria controversia sulla "proprietà ed il possesso" nei termini esplicitati nel provvedimento reso inaudita altera parte essendo controverso se C abbia o meno la qualità di socio necessaria per l'esercizio della prelazione, in dipendenza del fatto che vi è contestazione circa la legittimità o meno del recesso esercitato da parte di C.

Che la controversia non sia meramente pretestuosa si desume dal fatto che: la ricorrente ha esercitato il recesso sul presupposto che la delibera del 30 giugno 2014, nella parte in cui ripristina il testo dell'art 8 dello statuto vigente anteriormente alla delibera del 22.4.2014, rappresenterebbe una autonoma modifica dello Statuto ex art 2473 cc, in presenza della quale sarebbe nuovamente esercitabile il recesso; il Consiglio di Amministrazione ha indicato di non ritenere che la fattispecie de qua rientri in quelle per le quali è esercitabile il diritto di recesso, valutando addirittura quale temeraria l'iniziativa (v comunicazione del 24.7.2014); per contro, la assemblea dei soci ha invece da ultimo ritenuto legittimo il recesso, e ciò ha deliberato solo dopo che la ricorrente ha dichiarato di esercitare la prelazione (con ciò dunque manifestando quest'ultima implicitamente adesione alla valutazione di insussistenza dei presupposti del recesso fatta propria dal Consiglio di Amministrazione).

Pacifico che il recesso, una volta comunicato, non necessita di accettazione (ma solo di presa d'atto) e che dunque esso non è revocabile, le ondivaghe valutazioni dei soggetti coinvolti quanto alla sussistenza dei presupposti per il valido esercizio del recesso consentono di escludere che la controversia de qua sia meramente pretestuosa. Va poi ribadito che la sommaria cognizione sulla fondatezza della pretesa esula dai compiti demandati al giudice cui è richiesto il sequestro giudiziario, non facendo l'art. 670 c.p.c. riferimento alcuno al *fumus* di fondatezza della pretesa meritoria del ricorrente e dunque al probabile esito positivo della domanda meritoria del ricorrente ma solo all'esistenza di controversia, con l'unico limite, dunque, che essa sia seria ovvero non palesemente pretestuosa.

Per contro all'esito della costituzione di D (attuale titolare della quota sociale in relazione alla quale C vanta diritto di prelazione) e del comportamento assunto con detta costituzione è venuta meno l'opportunità della custodia: con *decreto inaudita altera parte* è stato disposto il sequestro giudiziario desumendo dal comportamento di D - che dapprima aveva effettuato la *denuntiatio* a C e poi aveva sospeso la vendita in ragione delle pretese avanzate da E (v.doc.28) - il rischio di alienazione della quota sociale passibile di definitivamente compromettere il diritto oggetto della prospettata azione meritoria del ricorrente; con la costituzione per contro la D ha inequivocabilmente manifestato la sua intenzione di alienare la quota solo all'avente diritto, non limitandosi meramente a dichiarare ciò, bensì chiedendo a sua volta il sequestro liberatorio e dunque mettendo a disposizione in questa sede la partecipazione all'avente diritto, in buona sostanza in via condizionata (sospensivamente) all'accertamento del suo obbligo verso C o verso F.

In ragione di ciò il sequestro giudiziario va revocato non essendo più attuale l'opportunità della custodia.

Sussistono i presupposti per il sequestro liberatorio: in primis il sequestro liberatorio viene chiesto in relazione al giudizio meritoria afferente l'accertamento / negazione del diritto di prelazione in capo a C e dunque in relazione alla obiettiva attuale incertezza sul punto e alla esistenza di controversia circa



l'obbligo a suo carico nei confronti di **C** piuttosto che di **F** (anch'essa parte del presente giudizio) –

In secondo luogo **D** in questa sede ha inequivocabilmente messo a disposizione dell'avente diritto (sia essa **F** o **C**) la partecipazione, sicché è inconferente il richiamo fatto dalla ricorrente **C** (per escludere la concedibilità del sequestro liberatorio) al pregresso comportamento di **D** e in particolare al voto dalla stessa espresso nell'assemblea di settembre; altresì inconferente è il richiamo sempre di **C** alla sentenza Cass. n. 19157 del 11.9.2014 la quale si limita a ribadire che il debitore per liberarsi della obbligazione ed evitare la mora deve offrire la prestazione a tutti coloro che ne chiedono l'adempimento e richiedere il sequestro liberatorio, atteso che per l'appunto ciò ha fatto la **D** in questo giudizio, sottolineandosi che il sequestro liberatorio, secondo autorevole dottrina e secondo la (scarna) giurisprudenza di merito (v. Appello Bologna 3.4.1996 in foro it. 96, I, 2903; Appello Reggio Calabria 17.2.2005 Giur. Merito 2005 I 2355) non necessita di una formale offerta, essendo sufficiente una offerta non formale (come quella fatta con la costituzione in questo giudizio) agli aventi diritto.

Neppure la dedotta "malafede" della **D** sarebbe, qualora provata, ostativa alla concessione del chiesto sequestro, atteso deve escludersi che il debitore in caso di accertamento giudiziale della sussistenza dell'obbligo e dunque del suo inadempimento, possa, in presenza di sequestro liberatorio, esser esonerato dal risarcimento del danno se ne ricorrano i presupposti

Va dunque concesso il sequestro liberatorio, con nomina quale custode del dott. **B**

P.Q.M.

Il giudice

- 1) Revoca il sequestro giudiziario concesso con il decreto del 26.9.2014
- 2) Autorizza il sequestro liberatorio della quota del 7,62 % del capitale sociale della " **A** " in attuale titolarità di **D** nominando custode giudiziario il dott. **B**
- 3) Spese all'esito del giudizio di merito

Si comunichi

Venezia 30.10.2014

Il giudice

